

**SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA**

Corso P24005 «*La disciplina delle intercettazioni*» - Napoli - Castel Capuano, dal 7/02/2024 al 9/02/2024


*Antonello Ardituro, sostituto procuratore Direzione nazionale Antimafia ed Antiterrorismo*

## **La disciplina dell'archivio delle intercettazioni**

### **Questioni giuridiche e tecniche**

*... Verso le infrastrutture digitali interdistrettuali*

## DALLA SALA CIT ALL'ARCHIVIO DELLE INTERCETTAZIONI



# L'ARCHIVIO è' uno dei cardini della riforma delle intercettazioni

insieme a :

- **Art. 114 comma 3 bis c.p.p.:** divieto assoluto e senza limite di pubblicazione delle intercettazioni non acquisite al procedimento ex art. 268, 415 bis, 454 c.p.p.
- **268 c.p.p.:** Il p.m. fornisce indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati sensibili salvo che non risultino rilevanti per le indagini
- **291 co. 1 ter c.p.p.:** nella ordinanza (e nella richiesta *ndr.*) cautelare si inseriscono solo i sunti, e quando necessario solo i brani essenziali delle conversazioni – la difesa ha diritto ad ascolto e copia di verbali e registrazioni per il combinato disposto di legge, Corte Cost. e Cassazione
- **415 bis co. 2 bis e 454 co. 2 bis c.p.p.** e avviso alle parti, esame e copia, possibilità di indicare altre registrazioni e intercettazioni, p.m. o Giudice

# UN SISTEMA COMPLESSO

- **1) ARCHIVIO DIGITALE DELLE INTERCETTAZIONI**, cioè dei server collocati all'interno dei locali della procura, destinati a custodire tutte le registrazioni dopo il “conferimento” in esso da parte del pubblico ministero
- **2) ARCHIVIO RISERVATO TIAP**, cioè della partizione di TIAP-DOCUMENT@ destinata alla conservazione della documentazione scansionata inerente alle intercettazioni (annotazioni, richieste, decreti autorizzativi)
- **3) ARCHIVIO RISERVATO DOCUMENTALE** (cd. Archivio Fisico), destinato alla conservazione del materiale cartaceo successivamente al deposito dello stesso da parte del pubblico ministero

# L'ARCHIVIO DIGITALE DELLE INTERCETTAZIONI

## art. 269 c.p.p.

I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni. Non sono coperti da segreto solo i verbali e le registrazioni delle comunicazioni e conversazioni acquisite al fascicolo di cui all'articolo 373, comma 5, o comunque utilizzati nel corso delle indagini preliminari. Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415 bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate

In altro contesto normativo (decreto interministeriale 6 ottobre 2023, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe): ambiente e sistema, nel dominio giustizia, realizzato attraverso risorse hardware e software messe a disposizione dal Ministero della Giustizia per la trattazione informatica e telematica in regime di particolare riservatezza fisica ed elettronica dei contenuti, gestito quanto all'accesso, secondo le direttive del Procuratore della Repubblica, per la raccolta, conservazione, consultazione, selezione per le finalità previste dalle disposizioni vigenti, dei documenti cartacei e digitali, dei contenuti multimediali, per il rilascio di copie, nonché per la custodia di quanto dichiarato inutilizzabile o irrilevante oggetto di raccolta nel corso delle operazioni di intercettazioni

## art. 89-bis disp. att. c.p.p. “*Archivio delle intercettazioni*”:

- 1. Nell'archivio digitale istituito dall'articolo 269, comma 1, del codice, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.
- 2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.
- 3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati (MODELLO 37 BIS)
- 4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415 bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.

# Il procedimento

- *Art. 268 co 4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. Art. 268 co. 5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.*
  - *art. 268 co. 6: cd. udienza stralcio - art. 415 bis co. 2 bis – art. 454 co. 2 bis c.p.p.*

## **LA SELEZIONE DELLE INTERCETTAZIONI e L'INSERIMENTO NEL FASCICOLO DEL PUBBLICO MINISTERO**

- *Art. 269, comma 1, cod. proc. pen., “Al giudice per le indagini preliminari e ai difensori delle parti, successivamente al deposito effettuato ai sensi degli articoli 268 e 415-bis o nel caso previsto dall'articolo 454, comma 2-bis, per l'esercizio dei loro diritti e facoltà è in ogni caso consentito l'accesso all'archivio e l'ascolto delle conversazioni o comunicazioni registrate*

# Alcuni problemi pratici

Cancellazione dai server; attestazione; conservazione provvisoria su supporti esterni

Utilizzazione in procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020 di intercettazioni compiute precedentemente in altri procedimenti

Archiviazione: conferimento SI o NO?

TraSmissione del fascicolo per competenza e (non) conferimento

# SEGUE:

## **CONFERIMENTO PARZIALE :**

- 1) conferimento parziale dei soli documenti relativi alle intercettazioni ritenute rilevanti ai fini cautelari
- 2) conferimento complessivo dell'intero materiale intercettato sino alla richiesta cautelare; In questo caso sarà necessario selezionare esclusivamente i progressivi posti a fondamento della misura per consentire la fruizione da parte dei soggetti legittimati
- 3) in sede di conferimento finale si proceda con un pacchetto complessivo che contenga tutte le intercettazioni, ivi comprese quelle oggetto del conferimento parziale. Tale soluzione, che non presenta ostacoli tecnici, è stata in particolare preferita in considerazione della possibilità che il conferimento parziale abbia ad oggetto anche piccoli frammenti di conversazioni e comunicazioni, oggetto di specifici ritagli ed omissis

## DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105

convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137

(in G.U. 09/10/2023, n. 236)

### ART. 2 - Istituzione delle infrastrutture digitali centralizzate per le intercettazioni

1. Al fine di assicurare i più elevati e uniformi livelli di sicurezza, aggiornamento tecnologico, efficienza, economicità e capacità di risparmio energetico dei sistemi informativi funzionali alle attività di intercettazione eseguite da ciascun ufficio del pubblico ministero, **sono istituite apposite infrastrutture digitali interdistrettuali.**
2. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le infrastrutture di cui al comma 1 e sono definiti i requisiti tecnici essenziali al fine di assicurare la migliore capacità tecnologica, il più elevato livello di sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi. *(n.d.r. individuate in Palermo, Napoli, Roma Milano)*
3. Con ulteriore decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono definiti i requisiti tecnici specifici per la gestione dei dati, che assicurino l'autenticità, l'integrità e la riservatezza dei dati medesimi anche in relazione al conferimento e ai sistemi di ripristino, ed è disciplinato il collegamento telematico tra le infrastrutture di cui al comma 1 e i luoghi di ascolto presso le procure della Repubblica, garantendo il massimo livello di sicurezza e riservatezza.
4. I requisiti tecnici delle infrastrutture garantiscono **l'autonomia del procuratore della Repubblica** nell'esercizio delle funzioni di direzione, organizzazione e sorveglianza sulle attività di intercettazione e sui relativi dati, nonché sugli accessi e sulle operazioni compiute sui dati stessi. Fermi restando il segreto investigativo e le garanzie di riservatezza e sicurezza dei dati, il Ministero della giustizia assicura l'allestimento e la manutenzione delle infrastrutture nel rispetto delle predette funzioni e, in ogni caso, con esclusione dell'accesso ai dati in chiaro.

## SEGUE ....

- 5. Con successivo decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 1° marzo 2024, è disposta l'attivazione presso le infrastrutture di cui al comma 1, previo accertamento della loro piena funzionalità, **dell'archivio** digitale di cui agli articoli 269, comma 1, del codice di procedura penale e 89-bis delle ((norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
- 6. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, sono autorizzati **la migrazione dei dati dalle singole procure della Repubblica e il conferimento dei nuovi dati**. I tempi, le modalità e i requisiti di sicurezza della migrazione e del conferimento sono definiti con decreto del Ministro della giustizia.  
Le operazioni sono effettuate dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, di intesa con i singoli procuratori della Repubblica.
- 7. Le attività di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono effettuate presso la procura della Repubblica che ha disposto le operazioni di intercettazione.
- 8. **Le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente alla data del 28 febbraio 2025 sono effettuate mediante le infrastrutture digitali di cui al comma 1.**
- 9. I decreti di cui al presente articolo sono adottati sentiti il Consiglio superiore della magistratura, il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato interministeriale per la cybersicurezza. Ciascuno dei pareri è espresso entro venti giorni dalla trasmissione della richiesta, decorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato.

Prima ancora dell'intelligenza artificiale,  
**IL TRATTAMENTO DEI BIG DATA:** un grande problema, forse IL PROBLEMA:  
ne siamo consapevoli? Siamo pronti? Ne parliamo?

**Tornando all'ADI:** conserva le intercettazioni

E i tabulati?

E le videosorveglianze?

E intercettazioni ambientali con tecnologie dei servizi di polizia?

E le copie forensi? (cfr. d.l. 806 all'esame del Parlamento)

E la messaggistica criptata?

**UNA RIFLESSIONE FINALE**